Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Sabato, 17 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 291

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini;* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignasio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2580.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1927, n. 2210.

Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà tra le varie cariche e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

CATEGORIA I.

1ª - Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
2ª - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

CATEGORIA II.

1ª - Presidente del Senato del Regno.
2ª - Presidente della Camera dei deputati.
3ª - Ministri Segretari di Stato.
4ª - Sottosegretari di Stato.

CATEGORIA III.

1ª - Ministri di Stato — Ministro della Casa del Re — Prefetto di Palazzo — Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re — Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.

2ª - Marescialli d'Italia — Grande Ammiraglio.

3ª - Capo di Stato Maggiore generale.

4ª - Primo Presidente della Corte di cassazione — Presidente del Consiglio di Stato — Procuratore generale della Corte di cassazione — Presidente della Corte dei conti — Avvocato generale erariale.

5ª - Ambasciatori di S. M. il Re — Governatori delle Colonie.

6ª - Generali di armata — Ammiragli di armata — Generali comandanti designati di armata.

7ª - Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.

8ª - Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

9ª - Governatore di Roma.

CATEGORIA IV.

1ª - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito — Capo di Stato Maggiore della Marina — Capo di Stato Maggiore della Aeronautica — Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

2ª - Vice Presidenti del Senato del Regno — Vice Presidenti della Camera dei deputati.

3ª - Presidente del Consiglio superiore della marina.

4ª - Capo della polizia.

5ª - Generali di corpo d'armata — Prefetti in sede — Primi Presidenti di Corte di appello, Procuratori generali di Corte di appello — Sottocapo di Stato Maggiore generale — Ammiragli comandanti in capo di dipartimento marittimo — Ammiragli di squadra comandanti in capo delle squadre navali — Generale ispettore del Genio navale — Generale ispettore per le armi navali — Generali di squadra aerea.

6ª - Presidenti di sezione del Consiglio di Stato — Presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati — Presidenti di sezione della Corte dei conti.

7ª - Vice Avvocato generale erariale — Presidente del Tribunale supremo militare — Presidente del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 — Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

CATEGORIA V.

1ª - Senatori del Regno — Deputati al Parlamento.

2ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe.

3ª - Accademici d'Italia.

4ª - Governatore della Banca d'Italia.

5ª - Presidente generale della Croce Rossa Italiana.

6ª - Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

7ª - Direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

8ª - Vice Segretari generali del P. N. F.

9ª - Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

10ª - Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.

11ª - Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, delle Provincie la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

12ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

13ª - Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

CATEGORIA VI.

1ª - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia — Gran Cordoni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati della Medaglia d'Oro al valor militare, al valor civile ed al valor di marina.

4ª - Grande scudiere di S. M. il Re — Grande Cacciatore di S. M. il Re.

5ª - Commissario del Re presso la Consulta Araldica.

6ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe — Consoli generali di 1ª classe.

7ª - Consiglieri di Stato.

8ª - Segretari generali di Colonia.

9ª - Consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

10ª - Prefetti fuori sede.

11ª - Vice presidenti del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

12ª - Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti — Sostituti avvocati generali erariali ed avvocati erariali distrettuali.

13ª - Presidenti delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti — Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro — Presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

14ª - Presidenti o segretari delle Corporazioni sindacali nazionali,

15ª - Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro — Presidente dell'Opera nazionale Balilla — Presidente dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia — Presidente della Confederazione nazionale Enti autarchici.

16ª - Presidente dell'Associazione nazionale « Dante Alighieri » — Presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura — Presidente dell'Opera nazionale Italia Redenta — Presidente della Lega nazionale — Presidente dell'Ente nazionale « L'Italica » — Presidente generale della Lega navale italiana — Presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione — Presidente dell'Istituto coloniale italiano.

17ª - Generali di divisione ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Ammiragli di divisione ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di divisione aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Consoli generali della M.V.S.N. — Regi sostituti avvocati generali militari — Generale di divisione comandante in seconda della Regia guardia di finanza.

18ª - Ordinario militare per l'Italia.

19ª - Segretario generale del Ministero della Casa del Re.

20ª - Rettori di università.

21ª - Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

22ª - Vice governatori di Roma.

23ª - Segretari provinciali del Partito Nazionale Fascista.

24ª - Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.

25ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 100,000 abitanti.

26ª - Primo ufficiale del Gran Magistero Mauriziano.

27ª - Presidenti di sezione dei Consigli superiori — Presidente del Magistrato alle acque.

28ª - Direttori e professori stabili di 1ª classe delle Regie università, dei Regi istituti superiori, e delle università ed istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29ª - Soci ordinari della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, della Società Reale di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere e belle arti di Palermo, della Società italiana delle scienze di Roma, della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia delle scienze di Torino, del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia.

30ª - Presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo.

CATEGORIA VII.

1ª - Grandi ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia — Cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.

2ª - Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Grandi ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia — Cavalieri dell'Ordine al merito del Lavoro.

3ª - Primo Mastro e Mastri delle cerimonie di Corte — Gentiluomini di Corte di S. M. la Regina — Gentiluomini di Corte delle LL. AA. le Reali Principesse.

4ª - Consiglieri di Legazione — Consoli generali di 2ª classe.

5ª - Viceprefetti di 1ª classe — Segretario generale e primi referendari del Consiglio di Stato.

6ª - Consiglieri e sostituti procuratori generali delle Corti di appello.

7ª - Giudici del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

8ª - Vice procuratori generali, segretario generale e primi referendari della Corte dei conti — Segretario generale della Regia avvocatura erariale e vice avvocati erariali.

9ª - Generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Contrammiragli ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di brigata aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Regi avvocati militari — Generali di brigata comandanti di gruppo della Regia guardia di finanza.

10ª - Ispettori generali dei Ministeri e gradi corrispondenti.

11ª - Questori di 1ª classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe.

12ª - Intendenti di finanza di 1ª classe.

13ª - Presidenti o segretari delle Federazioni od Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

14ª - Ispettori superiori del Genio civile.

15ª - Direttori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati — Professori stabili di grado corrispondente delle Università e degli Istituti superiori Regi e liberi — Provveditori agli studi di 1ª classe — Sopraintendenti di 1ª classe alle Opere di antichità e d'arte — Direttori con grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici, dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle Regie stazioni di prova e sperimentali — Presidenti delle Accademie di belle arti.

16ª - Soci ordinari della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Lucca, della R. Accademia Virgiliana di Mantova, della R. Accademia di scienze medico-chirurgiche di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova, della R. Accademia delle scienze mediche di Palermo, della Società geografica italiana di Roma, della R. Accademia medica di Roma, della R. Accademia di medicina di Torino.

17ª - Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova — Regio provveditore del porto di Venezia — Regio commissario per il porto di Napoli — Regio commissario per il porto di Fiume.

CATEGORIA VIII.

1ª - Commendatori dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Commendatori dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia — Commendatori dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Membri dei Consigli superiori.

4ª - Membri dei Direttori e Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

5ª - Membri dei Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

6ª - Primi segretari di legazione di 1ª classe — Consoli di 1ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

7ª - Viceprefetti di 2ª classe — Referendari del Consiglio di Stato.

8ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 100,000 abitanti.

9ª - Vice presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

10ª - Membri dei Consigli direttivi delle Federazioni e delle Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

11ª - Direttori coloniali.

12ª - Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe.

13ª - Referendari e gradi corrispondenti della Corte dei conti — Sostituti avvocati erariali di 1ª classe.

14ª - Colonnelli del Regio esercito — Capitani di vascello e colonnelli dei Corpi della Regia marina — Colonnelli della Regia aeronautica — Consoli della M.V.S.N. — Regi avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe — Colonnelli della Regia guardia di finanza.

15ª - Vicario dell'Ordinario militare per l'Italia.

16ª - Direttori capi divisione dei Ministeri e gradi corrispondenti.

17ª - Presidenti delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

18ª - Presidenti o segretari delle Associazioni sindacali provinciali.

19ª - Presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

20ª - Presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

21ª - Membri delle Federazioni provinciali del P. N. F.

22ª - Questori di 2ª classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe.

23ª - Medici e veterinari provinciali di 1ª classe — Sopraintendenti ed ispettori degli Archivi di Stato.

24ª - Intendenti di finanza di 2ª classe — Ingegneri capi di 1ª classe del catasto e servizi tecnici di finanza.

25ª - Professori stabili di 3ª classe delle Regie università, e professori di grado corrispondente dei Regi istituti superiori e delle università ed istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici — Provveditori agli studi di 2ª classe — Sopraintendenti di 2ª classe alle opere di antichità e d'arte — Presidi di 1ª categoria dei Regi istituti medi di istruzione — Direttori e professori di grado corrispondente dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti — Direttori di 1ª classe delle Regie biblioteche ed ispettori superiori bibliografici.

26ª - Professore di elettrotecnica e professori ordinari di 1ª classe della Regia accademia navale — Professori del Regio istituto idrografico della Regia marina — Capi d'istituto di 1ª classe dei Regi istituti nautici — Geodeta capo dell'Istituto geografico militare — Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica del Genio militare.

27ª - Ispettori capi, direttori di circolo ed ingegneri capi di 1ª classe del Genio civile.

28ª - Ispettori capi circolo dell'industria e lavoro — Ispettori capi del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 1ª classe del R. Corpo delle miniere — Geologi superiori e direttore del laboratorio chimico dell'Ufficio geologico — Direttori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie, industriali e commerciali medie e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29ª - Ispettori capi delle Ferrovie dello Stato — Ispettori superiori e direttori compartimentali delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

30ª - Direttori superiori delle carceri e riformatori, e dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA IX.

1ª - Primi segretari di legazione di 2ª classe — Consoli di 2ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2ª - Consiglieri di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

3ª - Consiglieri di 1ª classe nell'Amministrazione delle colonie.

4ª - Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe.

5ª - Sostituti avvocati erariali di 2ª classe.

6ª - Tenenti colonnelli delle Armi e Corpi del Regio esercito — Capitani di fregata e tenenti colonnelli dei Corpi della Regia marina — Tenenti colonnelli dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza — Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe.

7ª Ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

8ª - Capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

9ª - Vice questori — Commissari capi di pubblica sicurezza.

10ª - Medici e veterinari provinciali di 2ª classe — Direttori degli Archivi di Stato.

11ª - Vice intendenti di finanza — Ingegneri capi di 2ª classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza — Direttori tecnici di 1ª classe dei monopoli industriali.

12ª Professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle università ed istituti superiori liberi — Presidi di 2ª classe e professori con grado corrispondente degli istituti medi di istruzione, dei conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti — Direttori di 3ª classe dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Direttori di 2ª classe delle Regie biblioteche — Astronomi di 1ª classe dei Regi osservatori astronomici — Rettori di 1ª classe dei convitti nazionali — Segretari capi di 1ª classe nell'Amministrazione scolastica regionale — Direttori di segreteria di 1ª classe delle Regie università, degli istituti di belle arti, e dei conservatori di musica ed arte drammatica.

13ª - Professori ordinari di 2ª classe della Regia accademia navale — Capi d'istituto di 2ª classe dei Regi istituti nautici — Ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina — Chimici capi delle direzioni di artiglieria ed armamento.

14ª - Ingegneri capi di 2ª classe del Genio civile.

15ª - Primi ispettori del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2ª classe del R. Corpo delle miniere — Addetti commerciali di 1ª classe all'estero — Geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia e geofisica — Direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.

16ª - Ispettori principali delle Ferrovie dello Stato — Direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi — Professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17ª - Direttori ed ingegneri di 1ª classe delle carceri e riformatori e dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA X.

1ª - Ufficiali dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro — Ufficiali dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati con medaglia di argento al valor militare, civile e di marina.

4ª - Consoli di 3ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

5ª - Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

6ª - Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione delle colonie.

7ª - Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe.

8ª - Maggiori delle Armi e Corpi del Regio esercito — Capitani di corvetta e maggiori dei Corpi della Regia marina — Maggiori dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Seniori della M.V.S.N. — Maggiori della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe.

9ª - Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

10ª - Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti.

11ª - Membri delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

12ª - Membri dei Consigli direttivi delle Associazioni sindacali provinciali.

13ª Membri dei Consigli degli ordini professionali.

14ª - Vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

15ª - Commissari di pubblica sicurezza.

16ª - Primi medici provinciali aggiunti — Veterinari provinciali di 3ª classe — Capi archivisti degli Archivi di Stato.

17ª - Segretari capi della Corte dei conti — Consiglieri delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici di 2ª classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali di sezione del catasto e servizi tecnici di finanza.

18ª - Professori non stabili degli Istituti superiori di magistero o direttori e professori con grado corrispondente delle Scuole Regie e pareggiate di ostetricia, della Scuola normale superiore di Pisa, dei Regi istituti medi di istruzione, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica — Ispettori ed architetti principali dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Bibliotecari capi — Astronomi di 2ª classe e conservatori di osservatori — Rettori di 2ª classe dei convitti nazionali — Direttrici dei RR. educandati femminili — Segretari capi di 2ª classe dell'Amministrazione scolastica regionale e direttori di segreteria con grado corrispondente delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica.

19ª Professori ordinari di 3ª classe della Regia accademia navale — Insegnanti ordinari di 1ª classe dei Regi istituti nautici — Ingegneri fisici elettricisti principali della Regia marina.

20ª - Ingegneri principali di sezione del Genio civile.

21ª - Ispettori principali di 1ª classe del R. Corpo delle foreste — Ingegneri principali del R. Corpo delle miniere — Addetti commerciali di 2ª classe all'estero — Professori ordinari di 1ª classe delle Regie scuole agrarie medie e della Regia scuola mineraria di Caltanissetta — Vice direttori di 1ª classe delle Regie stazioni di prova agraria e speciale — Direttori di scuole di avviamento professionale e dei Regi stabilimenti ittiogenici — Ispettori capi per le malattie delle piante — Geologi principali e chimico principale del Regio ufficio geologico — Geofisici principali del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

22ª - Ispettori delle Ferrovie dello Stato — Direttori principali ed ispettori principali delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

23ª - Direttori di 2ª classe ed ingegneri di 2ª classe delle carceri e riformatori — Direttori alienisti di 2ª classe dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XI.

1ª - Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia — Cavalieri dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati con medaglia di bronzo al valor militare, civile e di marina.

4ª - Decorati della Stella al merito del Lavoro.

5ª - Vice consoli di 1ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

6ª - Primi segretari nell'Amministrazione dell'interno.

7ª - Primi segretari nell'Amministrazione delle Colonie.

8ª - Giudici aggiunti.

9ª - Capitani delle Armi e Corpi del Regio esercito — Tenenti di vascello e capitani dei Corpi della Regia marina — Capitani dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Centurioni della M.V.S.N. — Capitani della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe.

10ª - Primi segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

11ª - Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 1ª classe — Primi archivisti degli Archivi di Stato.

12ª - Commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

13ª - Primi segretari della Corte dei conti e delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici di 3ª classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali del catasto e servizi tecnici di finanza.

14ª - Professori ordinari di 3ª classe del ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica — Vice direttrici e professori con grado corrispondente dei RR. educandati femminili — Ispettori ed architetti dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Bibliotecari delle Regie biblioteche — Vice rettori dei Convitti nazionali — Primi segretari nell'Amministrazione scolastica regionale, delle Regie università, di istituti di belle arti e dei conservatori di musica e di arte drammatica.

15ª - Professori straordinari stabili della Regia accademia navale — Insegnanti di 2ª classe degli istituti nautici — Ingegneri fisici elettricisti della Regia marina — Chimici delle direzioni di artiglieria ed armamento della Regia marina.

16ª - Ingegneri principali del Genio civile.

17ª - Ispettori principali di 2ª classe del R. Corpo delle foreste — Ingegneri del R. Corpo delle miniere — Professori ordinari di 2ª classe della Regia scuola mineraria di Caltanissetta e professori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie medie — Segretari capi dei Regi istituti superiori agrari e veterinari — Ispettori per le malattie delle piante — Enotecnici e direttori delle cantine ed oleifici sperimentali, dei Regi vivai di viti americane e degli istituti zootecnici — Geologi e chimici del Regio ufficio geologico — Geofisici del Regio istituto centrale di meteorologia e geodinamica.

18ª - Direttori ed ispettori delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

19ª - Primi segretari ed ingegneri di 3ª classe delle carceri e riformatori — Medici primari dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XII.

1ª - Vice consoli di 2ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2ª - Segretari dell'Amministrazione dell'interno.

3ª - Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti.

4ª - Segretari dell'Amministrazione delle colonie.

5ª - Uditori vice pretori.

6ª - Tenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito — Sottotenenti di vascello e tenenti dei Corpi della Regia marina — Tenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Tenenti della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe.

7ª - Segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

8ª - Vice commissari di pubblica sicurezza.

9ª - Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 2ª classe — Archivisti degli Archivi di Stato.

10ª - Aggiunti di procura di 1ª classe della Regia avvocatura erariale.

11ª - Segretari delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici aggiunti dei monopoli industriali — Ingegneri del catasto e servizi tecnici di finanza.

12ª - Professori straordinari di ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica ed arte drammatica, e dei RR. educandati femminili — Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti dei monumenti, gallerie, musei e scavi di antichità — Segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica — Bibliotecari aggiunti delle Regie biblioteche — Istitutori di 1ª classe dei convitti nazionali — Assistenti dei Regi osservatori astronomici.

13ª - Ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare — Ingegneri elettricisti, professori di fisica e dottori in chimica del Genio militare — Professori straordinari della Regia accademia navale — Chimici aggiunti delle direzioni di artiglieria ed armamento — Ingegneri fisici elettricisti aggiunti della Regia marina — Insegnanti straordinari degli istituti nautici.

14ª - Ingegneri del Genio civile.

15ª - Ispettori del R. Corpo delle foreste — Ingegneri allievi del R. Corpo delle miniere — Professori straordinari e ordinari di 3ª classe delle Regie scuole agrarie medie — Incaricati di ruolo, aiuti e bibliotecari dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria — Allievo geologo del Regio ufficio geologico — Ispettori aggiunti per le malattie delle piante — Assistenti delle Regie stazioni, cantine, vivai e laboratori di prova agraria e sperimentale.

16ª - Ispettori aggiunti e direttori aggiunti delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17ª - Segretari delle carceri e riformatori e medici dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XIII.

1ª - Addetti consolari — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2ª - Vice segretari nell'Amministrazione dell'interno.

3ª - Vice segretari nell'Amministrazione delle colonie.

4ª - Uditori giudiziari.

5ª - Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito — Guardiamarina e sottotenenti dei Corpi della Regia marina — Sottotenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Capi manipolo della M.V.S.N. — Sottotenenti della Regia guardia di finanza.

6ª - Vice segretari dei Ministeri.

7ª - Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

8ª - Vice segretari della Corte dei conti — Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale.

9ª Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie accademie di belle arti, dei conservatori di musica ed arte drammatica e dei RR. educandati femminili — Vice segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica.

10ª - Assistenti della Regia accademia navale.

11ª Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

12ª Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi — Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

13ª - Vice segretari delle carceri e riformatori — Medici assistenti dei manicomi giudiziari.

Art. 2.

Il Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed i vescovi i funzionari della sesta.

Art. 3.

Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, si seguirà l'ordine seguente:

1º - Capo del Governo Primo Ministro.

2º - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

3º - Deputazione del Senato del Regno.

4º Deputazione della Camera dei deputati.

5º - Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato.

6º - Ministri di Stato, Marescialli d'Italia, Grande Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore Generale.

7º - Grandi ufficiali dello Stato non compresi tra i precedenti.

8º - Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

9º - Deputazione della Corte di cassazione del Regno.

10º - Deputazione del Consiglio di Stato.

11º - Deputazione della Corte dei conti.

12º - Deputazione della Avvocatura generale erariale.

13º Deputazione del Tribunale supremo militare.

14º - Deputazione del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

15º - Magistrato di Roma.

16º Prefetto col Consiglio di prefettura e Giunta provinciale amministrativa.

17º Rappresentanze dei Consigli del Gran Magistero Mauriziano, degli Ordini militare e civile di Savoia, al Merito del Lavoro, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia.

18º - Consiglio direttivo del Gruppo Medaglie d'oro.

19º - Stato Maggiore generale, Ufficio di Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio di Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore generale dell'Aeronautica e Consigli e Comitati consultivi dei Ministeri militari, Stato Maggiore della M.V.S.N.

20º - Deputazione dei Consigli superiori dei Ministeri, nell'ordine di precedenza stabilito con R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2015.

21º Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro, della Associazione nazionale volontari di guerra.

22º - Consigli di amministrazione dell'Istituto di emissione del Regno, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e degli Istituti di assicurazione indicati nell'articolo 1 — Comitati centrali delle istituzioni nazionali parastatali.

23º - Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

24º - Corte di appello.

25º - Federazione provinciale del P.N.F.

26º Ufficio dell'Avvocatura distrettuale erariale.

27º - Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M.V.S.N., coi rispettivi Stati Maggiori.

28º - Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.

29º Deputazione dell'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.

30º - Podestà delle città capoluoghi di Provincia.

31º Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati nell'art. 1.

32º - Corpo universitario.

33º - Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.

34º Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.

35º - Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali, interprovinciali e provinciali.

36º Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.

37º Tribunale civile e penale.

38º - Consigli degli Ordini professionali.

39º Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.

40º - Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.

41º - Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M.V.S.N.

Art. 4.

Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.

I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.

Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5.

Alle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6.

Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7.

Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8.

L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.

Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9.

Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.

In qualunque assemblea, chi presiede ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.

Art. 10.

I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11.

Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.

Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12.

Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo *ad personam*.

Art. 13.

Sono abrogati il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 141. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2581.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2283.

Aggregazione dei comuni di Acqualunga, Farfengo e Padernello a quello di Borgo San Giacomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Acqualunga, Farfengo e Padernello sono aggregati al comune di Borgo San Giacomo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 122. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2582.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2270.

Aumento della imposta di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, che applica la tassa di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania è elevata da L. 4 a L. 6 per ogni litro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 2.

Sugli spiriti puri e dolcificati e sulle bevande alcooliche, tanto in fusti quanto in bottiglie, provenienti dal Regno, dall'Estero e dalle Colonie italiane è dovuta una sopratassa di fabbricazione in ragione di L. 2 per litro anidro.

Alla stessa sopratassa saranno soggetti i prodotti provenienti dalla Cirenaica, sempre quando ivi abbiano assolto i diritti doganali; in caso contrario la sopratassa di fabbricazione sarà di L. 6 per litro anidro.

La sopratassa di fabbricazione sarà riscossa dalla Dogana all'atto di introduzione dei prodotti in Colonia e la forza alcoolica sarà determinata colle norme indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo seguente calcolando una capacità di cmc. 500 per le bottiglie fino a mezzo litro e di cmc. 1000 per quelle superiori a mezzo litro ma non ad un litro.

Art. 3.

L'aumento di imposta di cui all'art. 1 e la sopratassa di cui al precedente articolo saranno corrisposte, rispettivamente sugli spiriti puri o dolcificati e sulle bevande alcooliche sia di produzione locale che importate, che nel giorno di applicazione del presente decreto si trovino ovunque in deposito in quantità eccedenti i 100 litri idrati e che i detentori saranno obbligati a denunziare nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Agli effetti di questa disposizione, la forza alcoolica dei prodotti da colpire sarà ritenuta per gli spiriti puri di gradi 95, per il cognac, rhum, buha, mistrà e simili di gradi 40, e per i liquori dolcificati di gradi 25.

Art. 4.

Fermo restando l'esonero da tutta l'imposta per lo spirito esportato in Italia e all'Estero, giusta l'art. 2, 3° comma, R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, è concesso, colle stesse norme, un abbuono di L. 1.90 per litro anidro sullo spirito destinato in Cirenaica.

Art. 5.

Per l'esecuzione del presente decreto si applicheranno tutte le norme regolamentari vigenti per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti in Tripolitania.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2583.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 agosto 1927, n. 2293.

Disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di rendere possibile la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la facoltà contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, il Ministro per la guerra potrà fare eseguire in due tempi la chiamata alle armi degli arruolati durante le leve 1908, 1909 e 1910, ripartendo il rispettivo contingente in due aliquote in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi per tutti gli arruolati delle leve successive a quella del 1910 nei primi mesi dell'anno in cui essi compiono il 21° anno della età loro.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 132. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2584.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2284.

Riunione dei comuni di Capriva di Cormons, Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro in un unico Comune denominato « Capriva di Cormons ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Capriva di Cormons, Mossa, S. Lorenzo di Mossa e Moraro, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Capriva di Cormons ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 123. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2585.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1927, n. 2211.

Approvazione dello statuto del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto del Banco di Sicilia, composto di cinquantasei articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1927 · Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 51. — SIROVICH.

Statuto del Banco di Sicilia.

TITOLO I.

DEL BANCO E DEI SUOI UFFICI.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia è un istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri competenti, ed è retto dal presente statuto.

Art. 2.

La sede centrale del Banco è in Palermo.

Art. 3.

Il Banco esplica la sua azione nel Regno e nelle Colonie, a mezzo di sedi, filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

Art. 4.

Le sedi possono essere istituite, nel Regno, soltanto in città capoluoghi di Provincia; le filiali e le agenzie, in ragione della varia importanza del lavoro, sia nel Regno, anche in città non capoluoghi di Provincia, sia nelle Colonie e all'estero.

Gli uffici di rappresentanza possono essere istituiti ed affidati anche a società, enti o persone estranee all'Istituto, nei luoghi del Regno, delle Colonie e dell'estero, in cui il Banco non abbia un proprio stabilimento.

Art. 5.

L'istituzione, la chiusura e la trasformazione delle sedi, delle filiali, delle agenzie e degli uffici di rappresentanza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

L'apertura di nuove sedi, filiali, od agenzie, deve essere autorizzata con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 6.

L'amministrazione del Banco è affidata al direttore generale e al Consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

CAPITOLO I.

Consiglio generale.

Art. 7.

Il Consiglio generale viene costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, per ogni biennio, e si compone come segue:

a) del capo del comune di Palermo;

b) del capo dell'Amministrazione provinciale di Palermo;

c) di un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei commercianti della provincia di Palermo, da scegliersi su terne proposte dal Consiglio provinciale dell'economia di Palermo;

d) di un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco ha una sede od una filiale, da scegliersi su terna proposta dal rispettivo Consiglio provinciale dell'economia;

e) del direttore generale;

f) di due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

Con lo stesso decreto Reale viene nominato il presidente del Consiglio generale. Il Consiglio elegge nel proprio seno il vice presidente ed il segretario.

Art. 8.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E' concessa però una medaglia di presenza di L. 200 per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

I componenti dei Consessi del Banco non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte quali amministratori di altre aziende.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'approvazione del rendiconto e dei bilanci di cui al successivo art. 13.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal Consiglio di amministrazione.

Esso si riunisce in sessione ordinaria, in Palermo, entro il primo trimestre di ogni anno.

La convocazione in sessione straordinaria può avvenire in qualsiasi tempo, o per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per invito del Ministro per le finanze.

Art. 11.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate dal regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il Ministro per le finanze può fare iscrivere nell'ordine del giorno, tanto delle sessioni ordinarie quanto delle straordinarie, le proposte che creda di far discutere nell'adunanza del Consiglio generale.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12.

Le adunanze in prima convocazione sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio generale; quelle in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei detti componenti.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Alle adunanze del Consiglio generale assiste l'ispettore governativo preposto alla vigilanza sull'Istituto.

Art. 13.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco ed esercita le seguenti attribuzioni:

1° esamina ed approva, sentita la relazione dei revisori dei conti, il bilancio dell'esercizio precedente, col conto dei profitti e delle perdite;

2° approva il bilancio di ogni Sezione speciale del Banco;

3° discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il precedente esercizio;

4° dà voto sulle modificazioni dello statuto, da proporre al Governo;

5° dà voto sulle modificazioni che il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, proponga al Governo di introdurre nel regolamento;

6° nomina annualmente, nella sessione ordinaria, scegliendoli fra i propri membri:

a) due componenti il Consiglio di amministrazione;

b) due revisori effettivi ed un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio in corso;

7° nomina le commissioni che crede necessarie per la istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni;

8° delibera su quant'altro gli sia riservato dal presente statuto o sottoposto dal Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II.

Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del direttore generale che lo presiede;

di due consiglieri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, da rinnovarsi uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente;

dei due consiglieri elettivi di cui al n. 6, lettera *a*), dell'articolo precedente da rinnovarsi ogni biennio, con facoltà di rielezione dell'uscente.

Il Consiglio nomina il proprio segretario scegliendolo fra il personale del Banco.

Art. 15.

Il decreto di nomina dei consiglieri governativi ne determina gli emolumenti.

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere, a titolo di indennità, oltre le spese di viaggio per quelli che non hanno residenza abituale in Palermo, una diaria per ciascuno intervento alle sedute, nella misura che verrà fissata dal Consiglio generale.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce normalmente ogni quindici giorni, convocato, almeno tre giorni prima, dal direttore generale, che ne determina l'ordine del giorno.

Alle tornate del Consiglio assiste l'ispettore governativo preposto alla vigilanza presso l'Istituto.

Art. 17.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni che gli sono riservate dalle altre disposizioni del presente statuto, ha le seguenti:

1° determina le condizioni e le modalità delle operazioni del Banco e delle sue Sezioni, e fissa i saggi di interessi per le operazioni attive e passive;

2° delibera sull'impiego dei fondi disponibili, curandone l'equa distribuzione fra le varie categorie d'impiego e i vari stabilimenti;

3° nomina e revoca i commissari di sconto;

4° nomina i corrispondenti e i rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

5° determina le norme per l'organizzazione degli uffici e detta le istruzioni di servizio;

6° propone al Consiglio generale le modificazioni dello statuto e del regolamento;

7° approva i ruoli organici del personale e le loro modificazioni;

8° nomina i direttori e gli altri impiegati del Banco e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano a norma del regolamento;

9° determina le cauzioni che devono essere eventualmente prestate, a norma del regolamento, dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale, ed ai termini del regolamento stesso ne delibera lo svincolo;

10° delibera su tutte le spese inerenti alla gestione del Banco, che eccedano l'importo di L. 10,000;

11° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunzie a giudizi o a procedimenti esecutivi e sul concorso del Banco a pubblici incanti, nonchè sull'acquisto, sulla vendita e sulla permuta dei beni immobili del Banco.

La vendita dei beni iscritti in inventario per un valore superiore a L. 100.000 deve farsi per asta pubblica.

Detti beni si possono vendere anche a trattativa privata in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissato nell'ultimo incanto, e nei casi di urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.

Può prescindersi, inoltre, dall'asta pubblica in altri casi analoghi a quelli per i quali è ammessa tale deroga dalla legge per l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

12° delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco quando il relativo canone superi le L. 10.000;

13° delibera le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore dei terzi. Non occorre la deliberazione del Consiglio d'amministrazione per la cancellazione delle ipoteche relative ai crediti già estinti;

14° delibera l'eliminazione dei crediti dalle scritture;

15° delibera i bilanci del Banco e delle sue sezioni da sottoporre al Consiglio generale coi conti dei profitti e delle perdite;

16° delibera la convocazione del Consiglio generale;

17° delibera le operazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 23 ed ai commi 3 e 6 dell'art. 24, con facoltà di determinare, per le operazioni di cui al detto comma 6, i limiti entro i quali, secondo l'importanza delle singole piazze, esse possano essere deliberate dalle commissioni di sconto;

18° delibera su quanto altro creda di riservare alla propria competenza o che gli sia sottoposto dal direttore generale.

Capitolo III.

Direttore generale.

Art. 19.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Ministro per le finanze e di quello per l'economia nazionale si provvederà a determinare le condizioni di servizio del direttore generale.

Art. 20.

Il direttore generale è il capo dell'amministrazione. Rappresenta il Banco di fronte ai terzi e in giudizio; provvede al buon governo dell'Istituto e prende o promuove le misure all'uopo necessarie; cura la esecuzione del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati agli anzidetti organi o che gli siano delegati dal Consiglio di amministrazione; e sopraintende a tutti i servizi.

Prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a sottoporli a quest'ultimo nella prima riunione per la ratifica.

Art. 21.

Il direttore generale designa quello fra i consiglieri governativi che dovrà sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Egli può altresì, senza diminuzione della propria responsabilità, delegare ai consiglieri governativi e ai funzionari preposti ai servizi presso la Direzione generale funzioni di sua competenza riguardanti determinati rami di servizio e la facoltà di firmare, separatamente o congiuntamente, determinati atti e parte della corrispondenza.

TITOLO III.

Funzioni ed operazioni del Banco e delle sue sezioni.

Capitolo I.

Funzioni ed operazioni dell'azienda bancaria.

Art. 22.

Il Banco può compiere le seguenti operazioni passive:

1° ricevere depositi fruttiferi, liberi o vincolati, anche in valuta estera;

2° emettere:

a) vaglia cambiari e assegni bancari;

b) fedi di credito da L. 50 in sopra;

c) polizzini di cassa per somma inferiore a L. 50;

d) lettere di credito, semplici o circolari;

e) altri titoli nominativi, all'ordine e al portatore, secondo le leggi speciali;

3° riscontare il proprio portafoglio, italiano ed estero;

4° fare riporti ed anticipazioni su titoli di sua proprietà o di proprietà delle sue Sezioni.

Art. 23.

Il Banco può compiere le seguenti operazioni attive:

1° scontare a non più di quattro mesi:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio, muniti di due o più firme di persone, società o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del Tesoro e cedole di titoli sui quali può fare anticipazioni;

c) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi ed ordini in derrate;

d) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali:

2° fare anticipazioni, a non più di quattro mesi e con gli scarti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sopra:

a) titoli del Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle degli Istituti di credito fondiario e ogni altro titolo che sia autorizzato ad acquistare a scopo di investimento delle disponibilità proprie o delle sue Sezioni;

b) titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati forestieri, valute d'oro e d'argento, nazionali od estere, e verghe d'oro e d'argento;

c) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi e ordini in derrate;

d) merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche delle località dove il Banco opera e titoli, merci o valori indicati in leggi speciali.

Il Consiglio di amministrazione approva le norme per le anticipazioni su ciascun tipo di merci.

Il valore delle merci sulle quali è chiesta l'anticipazione deve essere accertato da periti designati dal Banco;

3° compra-vendita di titoli pubblici e privati e riporto di titoli.

Il Consiglio di amministrazione determina i titoli sui quali si possono fare operazioni di riporto e stabilisce i relativi scarti;

4° operazioni in cambi;

5° aperture di credito semplici o documentate;

6° apertura di conti di corrispondenza, semplici e con idonee garanzie per eventuali scoperture, ad istituti, banche e primarie ditte commerciali o industriali;

7° sovvenzioni cambiarie ed aperture di credito in conto corrente, contro valide garanzie reali;

8° investimenti di somme:

a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

b) in acquisto di immobili ad uso di propri stabilimenti o in quanto sia necessario per il ricupero di crediti;

9° partecipazioni ad enti economici creati o promossi dallo Stato e ad enti morali o a consorzi di carattere finanziario, che abbiano elevati fini sociali e di interesse pubblico;

10° partecipazioni, da autorizzarsi con decreto del Ministro per le finanze, a società bancarie estere, che prendano cura degli interessi economici degli italiani emigrati, specialmente nei luoghi dove siano colonie di siciliani.

Ciascuno degli impieghi di cui alla prima parte della lettera *b)* del n. 8 ed ai nn. 9 e 10 non può superare il decimo dell'ammontare dei mezzi patrimoniali dell'Istituto.

Il portafoglio titoli proprio del Banco non può eccedere la misura di un terzo delle risorse patrimoniali stesse.

Art. 24.

Oltre alle operazioni di cui negli articoli precedenti, il Banco può compiere le seguenti:

1° concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2° incassare effetti, titoli, cedole e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di Banca;

3° assumere servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale, con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali e con scadenza non eccedente il termine massimo di sei mesi dalla data di versamento. Non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dalla integrale restituzione della precedente;

4° compiere servizi di cassa per conto di terzi;

5° assumere l'esercizio diretto di magazzini generali;

6° prestare avalli e garanzie ed accettare cambiali nell'interesse di ditte di prim'ordine;

7° accettare depositi per costituzione di società commerciali e ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

8° accettare depositi in custodia;

9° cedere in locazione cassette di sicurezza.

Art. 25.

I vaglia, le fedi di credito e i polizzini di cassa sono emessi dagli uffici del Banco, gli assegni bancari anche a mezzo di rappresentanti autorizzati ed entro i limiti della cauzione da essi prestata.

I detti titoli sono tutti all'ordine, girabili anche in bianco, e vengono rilasciati contro versamento della valuta corrispondente.

Ai titoli stessi sono applicabili, in caso di smarrimento, le disposizioni del Codice di commercio sulle cambiali smarrite.

Art. 26.

L'inizio delle operazioni e dei servizi di nuova istituzione contemplati dal presente statuto avrà luogo dopo che diventeranno esecutive le norme ed istruzioni particolari deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Fino a quando non entreranno in vigore le nuove norme via via deliberate dal Consiglio di amministrazione, gli attuali servizi e le operazioni che il Banco è stato finora autorizzato a compiere continueranno a svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni regolamentari e delle istruzioni di servizio vigenti al momento della pubblicazione del presente statuto.

CAPITOLO II.

Rapporti fra il Banco e le sue Sezioni.

Art. 27.

Il Banco esercita, a mezzo di sue speciali Sezioni, i servizi di cassa di risparmio, credito agrario e credito minerario, i quali, in quanto non sia altrimenti disposto dal presente statuto, sono regolati dalle rispettive leggi fondamentali, e più specialmente dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e sue successive modificazioni; dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e dal R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435.

Le operazioni attive e passive e le rendite e spese relative a ciascuno dei servizi esercitati dal Banco debbono essere tenute distinte tra loro e da quelle proprie dell'azienda bancaria.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze, di concerto, in quanto occorra, con quello per l'economia nazionale, il Banco può essere autorizzato ad assumere e ad ordinare in speciali sezioni altri servizi.

Art. 28.

Il Banco risponde con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle sue speciali Sezioni.

I fondi patrimoniali di pertinenza di ciascuna Sezione costituiscono speciali fondi di riserva vincolati all'efficace esercizio dello speciale servizio e destinati a fronteggiare le rispettive perdite eventuali. Su ciascuno di codesti fondi di riserva speciali hanno privilegio i creditori particolari della rispettiva Sezione, primi fra tutti i portatori delle cartelle da essa eventualmente emesse.

Ciascun fondo di riserva speciale viene integrato con l'assegnazione di una congrua parte della massa di rispetto del Banco, nella misura fissata con decreto del Ministro per le finanze.

Gli utili netti che ciascuna Sezione realizzerà con le sue operazioni, vanno ad incremento del rispettivo fondo di riserva.

CAPITOLO III.

Cassa di risparmio.

Art. 29.

Il servizio di cassa di risparmio assunto dal Banco ai sensi del Titolo I della legge 29 maggio 1906, n. 100, sull'istituzione e funzionamento del credito agrario in Sicilia, costituisce una distinta Sezione, è sottoposto alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e sue successive modificazioni, ed è governato, oltre che dal presente statuto, da speciali norme che il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a dettare di concerto col Ministro per le finanze.

CAPITOLO IV.

Sezione di credito agrario.

Art. 30.

La Sezione di credito agrario del Banco istituita a norma del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, opera sotto l'osservanza e con i benefici delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Agli effetti delle disposizioni degli articoli 14 e 15 di tale Regio decreto-legge speciali norme saranno emanate dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze.

CAPITOLO V.

Sezione di credito minerario.

Art. 31.

La Sezione di credito minerario del Banco è costituita ed opera secondo le norme del R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, e secondo quelle emanate dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, per l'esecuzione dello stesso Regio decreto-legge.

TITOLO IV.

ORGANI LOCALI DEL BANCO.

CAPITOLO I.

Stabilimenti.

Art. 32.

Gli stabilimenti del Banco sono amministrati dai funzionari ad essi rispettivamente preposti, sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale ed in conformità alle norme generali ed alle disposizioni particolari da questa emanate.

I funzionari preposti agli stabilimenti ne hanno, di fronte ai terzi, la rappresentanza giuridica.

Art. 33.

I preposti agli stabilimenti curano, nella sfera d'azione rispettiva, il buon governo degli impieghi, la raccolta dei mezzi e lo sviluppo degli affari in corrispondenza alle direttive dell'Amministrazione centrale, prendono o propongono i provvedimenti occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi, eseguono e fanno eseguire le disposizioni degli organi superiori, vigilano sugl'impiegati dipendenti e rispondono della loro disciplina. Vigilano altresì il regolare funzionamento delle casse, eseguendo ispezioni e verifiche, di cui riferiscono alla Direzione generale.

CAPITOLO II.

Commissioni di sconto.

Art. 34.

Presso ogni stabilimento del Banco, autorizzato a compiere operazioni di sconto, funziona un'apposita commissione presieduta dal preposto allo stabilimento, variamente formata per le operazioni proprie del Banco e per quelle della Sezione di credito agrario.

Il direttore generale può intervenire personalmente o a mezzo di speciale delegato alle sedute delle commissioni di sconto.

Le norme sulla costituzione, sulle attribuzioni e sul funzionamento delle commissioni di sconto sì ordinarie che agricole sono determinate dal regolamento generale.

Indipendentemente da tali norme:

è vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco;

gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali essi siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione alla quale nessuno di essi prenda parte;

i componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

TITOLO V.

PATRIMONIO, BILANCIO ED UTILI.

Art. 35.

Il patrimonio netto, risultante dal bilancio al 31 dicembre 1926, costituisce, per la somma di L. 230,000,000, capitale, e, per il resto, massa di rispetto del Banco.

Fa parte del capitale il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298.

Art. 36.

Il Banco, oltre al fondo pensioni, ha un fondo per le oscillazioni del valore dei titoli di proprietà e un fondo per le erogazioni di beneficenza e pubblica utilità.

E' peraltro in facoltà del Consiglio di amministrazione di deliberare la costituzione di altri speciali fondi.

Art. 37.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro la prima metà di marzo il Consiglio di amministrazione stende il bilancio, il quale, insieme con il conto profitti e perdite e col conto inventario, deve essere subito posto a disposizione dei revisori e dei componenti il Consiglio generale.

Art. 38.

Le sofferenze debbono essere passate a perdita dell'esercizio nel quale avvengono. I recuperi sono registrati tra le rendite dell'anno in cui si realizzano.

Art. 39.

Sugli utili netti accertati in bilancio, una quota del 50 per cento viene preliminarmente destinata ad incremento della massa di rispetto.

Saranno inoltre assegnate:

una quota del 30 per cento ad incremento del fondo per opere di propulsione economica ed a disposizione del Consiglio di amministrazione per erogazioni a scopi di beneficenza e di pubblica utilità;

una quota del 20 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per destinarla in premi di rendimento al personale, in fondi ed opere di previdenza o di assistenza per il personale ed in istudi ed indagini riflettenti i problemi economici nazionali, con particolare riguardo a quelli della Sicilia.

TITOLO VI.

PERSONALE.

Art. 40.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale sono stabilite col regolamento.

Nel disciplinare il passaggio dal vigente ordinamento di quiescenza al nuovo, saranno fatti salvi i diritti degli impiegati che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore del regolamento predetto, il minimo degli anni di servizio necessari per il conseguimento della pensione o della indennità che ne tiene luogo.

Art. 41.

Il fondo per le pensioni agli impiegati sarà adeguato, mediante congruo prelevamento, dalla massa di rispetto del Banco, all'onere dei diritti di quiescenza maturi al 31 dicembre 1927 ed inscritto fra i conti patrimoniali del Banco, restando però vincolato, per il capitale e per i frutti, nella misura del bisogno, al suo fine specifico.

Il regolamento di cui all'articolo precedente, nel disciplinare il trattamento di quiescenza, provvederà in guisa che i nuovi oneri che via via maturano a carico del Banco gravino tra le spese dell'esercizio.

Art. 42.

Continuerà ad essere attribuita alla Corte dei conti la competenza a conoscere sulle controversie in materia di liquizione di pensioni a carico del Banco.

Art. 43.

Le disposizioni di legge riguardanti la insequestrabilità e la non cedibilità degli stipendi ed altri assegni od indennità dovuti agli impiegati dello Stato, si applicano agli impiegati del Banco.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE INCOMPATIBILITÀ.

Art. 44.

Il direttore generale, i consiglieri governativi e tutti gli impiegati del Banco, indipendentemente, per questi ultimi, dai divieti che saranno stabiliti nelle disposizioni del regolamento relative allo stato giuridico del personale, non possono fare operazioni di borsa, nè avere parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito.

Il direttore generale e tutti gli impiegati del Banco non possono, inoltre, esercitare commerci e industrie, nè avere parte nell'amministrazione di stabilimenti industriali o commerciali.

Il Consiglio di amministrazione, però, può consentire che sia fatta eccezione ai divieti di cui sopra in rapporto ad istituti di credito ed a stabilimenti industriali e commerciali, ai quali il Banco partecipi, o nei quali abbia, comunque, interessi da tutelare.

Art. 45.

Coloro i quali, personalmente o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano una esposizione cambiaria presso il Banco, avente carattere di permanenza, non possono essere eletti a far parte del Consiglio generale nè del Consiglio di amministrazione.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi coloro che abbiano o abbiano ceduto una lite vertente col Banco, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause vertenti fra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco o le sue Sezioni o abbiano, comunque, cagionato perdita all'uno o alle altre.

Art. 46.

Non possono far parte delle commissioni di sconto:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio;

2° coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali;

3° coloro che abbiano o abbiano ceduto una lite vertente col Banco o con le sue Sezioni, anche come amministratori di ditte o società commerciali, o siansi resi inadempienti verso il Banco medesimo o le sue Sezioni.

Non possono far parte della stessa commissione di sconto:

1° il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nipote;

2° più componenti di una stessa società.

TITOLO VIII.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 47.

Il Ministro per le finanze esercita la vigilanza sul Banco a mezzo di un ispettore del Tesoro che ha sede permanente presso il Banco, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed ha facoltà di sospendere ogni decisione del Consiglio stesso che creda contraria alle leggi, allo statuto od al regolamento.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni ed indagini presso filiali del Banco e di vietare la esecuzione di qualsiasi deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Le spese occorrenti per la vigilanza governativa sono sostenute dall'Istituto.

Art. 48.

Le situazioni mensili ed il bilancio annuale del Banco e di ogni Sezione sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 49.

Quando si riscontri cattivo funzionamento della gestione o violazione delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, la destituzione o il collocamento a riposo del direttore generale e dei consiglieri governativi.

Qualora fatti di uguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.

I membri elettivi del Consiglio disciolto non possono essere rieletti che dopo un biennio.

Fino a che il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale, o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che viene designato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 50.

Quando risultino violazioni delle disposizioni statutarie da parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, può, previe le formalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio generale, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 51.

Lo statuto ed il regolamento del Banco e di ogni sua Sezione ed ogni modificazione del medesimo sono approvati con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 52.

Appena pubblicato il presente statuto, il Consiglio di amministrazione provvederà, con motivata deliberazione, da comunicare ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale, a classificare gli esistenti uffici locali del Banco, secondo la disposizione dell'art. 4.

Art. 53.

Qualora alla prima attuazione del presente statuto tuttavia non funzionino i Consigli provinciali dell'economia, le terne per la nomina dei membri del Consiglio generale, di cui all'art. 7 lettere *c*) e *d*), saranno proposte dai prefetti delle rispettive Provincie, sentito il commissario governativo della Camera di commercio.

Art. 54.

Alla entrata in vigore del presente statuto il patrimonio netto trasferibile del Credito fondiario in liquidazione passa a far parte della massa di rispetto del Banco, e vi resta, insieme con gli avanzi di gestione di cui all'ultimo comma del presente articolo, vincolato, per il capitale e per gli interessi, sino a concorrenza dell'ammontare delle cartelle fondiarie tuttavia in circolazione, all'ammortamento di queste ultime.

Il debito verso i portatori delle cartelle viene assunto altresì in proprio dal Banco.

La liquidazione del Credito fondiario continuerà come una gestione di stralcio.

Gli avanzi trasferibili di tale gestione saranno via via versati, in quanto occorra col temporaneo vincolo di cui sopra, alla massa di rispetto del Banco.

Art. 55.

Gli attuali investimenti della Cassa di risparmio del Banco conformi a quelli di cui alla lettera *b*) del n. 8 ed ai numeri 9 e 10 dell'art. 23, saranno gradualmente assunti dal Banco.

Fino a quando il Consiglio di amministrazione ne ravviserà l'opportunità, il relativo importo non sarà considerato nel limite di cui al penultimo comma dell'art. 23.

Art. 56.

Alla entrata in vigore del presente statuto, le disposizioni normali e transitorie dello statuto e del regolamento, approvate con Regi decreti 14 maggio 1925, nn. 818 e 1178, cessano di avere efficacia, ad eccezione di quelle richiamate negli articoli precedenti e ad eccezione altresì delle disposizioni del regolamento attuale non incompatibili con le nuove norme statutarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati in data 15 dicembre 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 13 dicembre 1927, n. 287, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 dicembre 1927, anno VI, ha presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente una operazione di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 115).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Pirolo Gioacchino fu Francesco, per conto della Società di assicurazioni mutue Union Universelle —. Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 1855 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Trasferimenti di privative industriali.

7° *Elenco.*

N. 8804, trascritto il 6 marzo 1925.
Trasferimento totale da Hobday Herbert Leslie e Nunn Frederick William, a Melbourne (Australia), alla Nunnday Proprietary Limited, a Melbourne (Australia), della privativa industriale numero 221313, reg. gen.; vol. 660, n. 79, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi per il getto di dentature artificiali metalliche ».
(Atto di cessione fatto a Melbourne il 13 marzo 1924, e registrato il 14 febbraio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13275, vol. 340, atti privati).

N. 9765, trascritto il 13 maggio 1927.
Trasferimento totale da Planche Benjamin René, a Villefranche (Francia), a Planche vedova di Ernest Benoit, nata Clotilde Perdrix, a Villefranche (Francia), della privativa industriale n. 196296, reg. gen.; vol. 558, n. 140, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux machines rotatives telles, notamment, que les pompes et les moteurs ».
(Atto di cessione fatto a Villefranche il 2 febbraio 1927, e registrato il 5 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22792, vol. 363, atti privati).

N. 9766, trascritto il 13 maggio 1927.
Trasferimento totale da Planche Benjamin René, a Villefranche (Francia), a Planche vedova di Ernest Benoit, nata Clotilde Perdrix, a Villefranche (Francia), della privativa industriale n. 217813, reg. gen.; vol. 647, n. 146, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux pompes et compresseurs à piston rotatif ».
(Atto di cessione fatto a Villefranche il 2 febbraio 1927, e registrato il 5 marzo 1927, all'ufficio demaniale di Roma, n. 22792, vol. 363, atti privati).

N. 9767, trascritto il 13 maggio 1927.
Trasferimento totale da Planche Benjamin René, a Villefranche (Francia) a Planche vedova di Ernest Benoit, nata Clotilde Perdrix, a Villefranche (Francia) della privativa industriale n. 217814, reg. gen.; vol. 647, n. 147, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux dispositifs d'étanchéité des machines rotatives telles que les pompes et les moteurs ».
(Atto di cessione fatto a Villefranche il 2 febbraio 1927, e registrato il 5 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22792, volume 363, atti privati).

N. 9768, trascritto il 20 agosto 1926.
Trasferimento totale da Zeppieri Emilio, a Milano, a Zeppieri Archimede, a Veroli (Roma) della privativa industriale n. 248974, registr. att., per l'invenzione dal titolo:
« Installazione grammofonica a suono continuo per la combinazione con apparecchi cinematografici ».
(Atto di cessione fatto a Milano il 20 luglio 1926, e registrato il 7 agosto 1926 all'ufficio demaniale di Milano, n. 4107, vol. 3073, atti privati).

N. 9769, trascritto il 28 aprile 1927.
Trasferimento totale da Ceccherini Adalindo fu Raffaello, a Firenze, a Ilardi Attilio e Ilardi Omero di Virgilio, a Firenze, della privativa industriale n. 221172, reg. gen.; vol. 659, n. 146, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Saturatrice per acque gassose e seltz per mezzo dell'acido carbonico », e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione rogato dal notaio Athos Calvi a Firenze il 24 gennaio 1927, e registrato il 29 gennaio 1927 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 4722, vol. 359, atti pubblici).

N. 9770, trascritto il 12 maggio 1927.
Trasferimento totale da Benedetti Enrico, a Firenze agli eredi di Benedetti Amleto, Virginia, Gino e Adriana fu Enrico e Capponcini Antonietta vedova Benedetti usufruttuaria, a Firenze, della privativa industriale n. 219204, reg. gen. vol. 653, n. 68, reg. att., per la invenzione dal titolo:
« Nuovo cambio di velocità, sistema Benedetti ».
(Atto di notorietà per successione, rilasciato a Firenze il 28 dicembre 1926.

N. 9771, trascritto il 12 maggio 1927.
Trasferimento totale da Benedetti Enrico, a Firenze agli eredi Benedetti Amleto, Virginia, Gino e Adriana fu Enrico e Capponcini Antonietta vedova Benedetti usufruttuaria, a Firenze, della privativa industriale n. 173681, reg. gen.; vol. 498, n. 204, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di scatto per interruttori o commutatori a comando elettrico o meccanico ».
(Atto di notorietà per successione, rilasciato a Firenze il 28 dicembre 1926).

N. 9772, trascritto il 12 maggio 1927.
Trasferimento totale da Picchi Alberto e Benedetti Enrico, a Firenze a Picchi Alberto e Benedetti Amleto, Virginia, Gino e Adriana fu Enrico e Capponcini Antonietta vedova Benedetti usufruttuaria, a Firenze, della privativa industriale n. 245351, reg. gen.; vol. 713, n. 214, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Isolatore sospeso tipo Picchi-Benedetti ».
(Atto di notorietà per successione, rilasciato a Firenze il 28 dicembre 1926).

N. 9773, trascritto il 9 luglio 1927.
Trasferimento totale da E. J. Du Pont de Nemours and Co., a Wilmington, Delaware (S.U.A.), alla The American Brass Company, a Waterbury, Conn. (S. U. A.), della privativa industriale n. 233893, reg. gen.; vol. 688, n. 122, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti inerenti alle leghe in generale ».
(Atto di cessione fatto a Wilmington il 12 maggio 1927, e registrato il 6 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 745, volume 367, atti privati).

N. 9774, trascritto il 12 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla Kaiker Trieurfabrik und Fabrik Gelochter Bleche Mayer e Cie, a Koln a/Rh. (Germania), alla Kaiker Trieurfabrik und Fabrik Gelochter Bleche Mayer e Cie Aktiengesellschaft, a Koln a/Rh. (Germania), della privativa industriale n. 247272, reg. gen.; vol. 719, n. 239, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Setaccio girevole orizzontale ».
(Cambiamento di denominazione, con atto fatto a Koln il 14 aprile 1927, e registrato l'8 luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, vol. 348, atti privati).

N. 9775, trascritto il 22 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 219811, reg. gen.; vol. 656, n. 106, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Innovazione nelle macchine per sigillare l'equipaggiamento nel vetro delle lampadine ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9776, trascritto il 22 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company. Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 219904, reg. gen.; vol. 656, n. 114, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Filamento metallico per lampadine elettriche ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9777, trascritto il 22 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 219963, reg. gen.; vol. 656, n. 153, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Lampada elettrica ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9778, trascritto il 23 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 186424, reg. gen.; vol. 693, n. 23, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés à la fabrication des lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9779, trascritto il 23 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 145510, reg. gen.; vol. 440, n. 152, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Lampada ad incandescenza empita di gas con filamento incandescente a forma di spirale stretta ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9780, trascritto il 26 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188049, reg. gen.; vol. 577, n. 199, reg. att.; per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans la fabrication des lampes à incandescence et articles similaires ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9781, trascritto il 26 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188032, reg. gen.; vol. 577, n. 104, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux filieres ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9782, trascritto il 26 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188047, reg. gen.; vol. 577, n. 105, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux modes de finissage des ampoules ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9783, trascritto il 26 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188051, reg. gen.; vol. 577, n. 106, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei e relativi agli stampi a forma per la lavorazione del vetro ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9784, trascritto il 26 marzo 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 187999, reg. gen.; vol. 586, n. 116, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux filaments de lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9785, trascritto il 14 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188002, reg. gen.; vol. 586, n. 117, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Traitement des filaments de tungstene ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9786, trascritto il 14 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188003, reg. gen.; vol. 586, n. 118, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements au façonnage des filaments pour lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9787, trascritto il 14 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188015, reg. gen.; vol. 586, n. 122, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la fabrication de lampes à incandescence ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9788, trascritto il 15 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188014, reg. gen. vol. 586, n. 121, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils de projection ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73 atti privati).

N. 9789, trascritto il 15 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188016 reg. gen., volume 586, n. 123, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines automatiques pour le soufflage du verre ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73 atti privati).

N. 9790, trascritto il 15 aprile 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188013, reg. gen., volume 623, n. 3, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei e relativi ai sigilli ermetici per i fili conduttori che entrano nelle lampade elettriche o simili apparecchi »
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927, all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73 atti privati).

N. 9791, trascritto il 3 maggio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 231095, reg. gen.; vol. 613, n. 123, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella e relativi alla sigillatura delle lampade elettriche ad incandescenza e simili ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9792, trascritto il 3 maggio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade a Milano, della privativa industriale n. 231097, reg. gen.; vol. 613, n. 125, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi per sigillare ermeticamente bulbi ed ampolle di lampade elettriche ad incandescenza o simili ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9793, trascritto il 3 maggio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 142388, reg. gen.; vol. 431, n. 107, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nelle lampade elettriche ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9794, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 197077, reg. gen.; vol. 630, n. 149, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei conduttori di entrata per lampade a incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9795, trascritto il 30 marzo 1927.
Trasferimento totale da Pfiffner Emile, a Budapest e Ow-Eschingen Max, a Vienna, a Dubilier Condenser Company (1925) Limited, a Londra e Mechano Elektrische Spezialapparate A. G., a Budapest, della privativa industriale n. 238361, reg. gen.; vol. 684, n. 22, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per sciogliere eteri ed eteri-composti di cellulosa ».
(Atto di cessione fatto a Friburgo il 25 maggio 1926, e registrato il 23 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 19326, vol. 490, atti privati).

N. 9796, trascritto il 13 maggio 1927.
Trasferimento totale dalla Nunnday Proprietary Limited, a Melbourne (Australia), alla Amalgamated Dental Company Limited, a Londra, della privativa industriale n. 221313 reg. gen.; vol. 660, n. 79, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi per il getto di dentature artificiali metalliche ».
(Atto di cessione fatto a Londra l'8 giugno 1926, e registrato il 4 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28660, vol. 365, atti privati).

N. 9797, trascritto il 2 dicembre 1926.
Trasferimento totale da Marano Angelo fu Bernardino, a Napoli, a Puthod Luigi fu Eugenio, a Napoli, della privativa industriale n. 252550, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Forno a nafta per la fusione del vetro ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Antonio Tucci a Napoli il 2 dicembre 1926, e registrato il 4 dicembre 1926 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 6836, vol. 346, atti pubblici).

N. 9798, trascritto il 16 luglio 1926.
Trasferimento totale dalla Ditta Luigi Becherini & Figli, a Mercatale di Vernio (Firenze), alla Ditta A. & G. di Beniamino Forti, a Prato (Firenze), della privativa industriale n. 249339, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Doghe rivestite da cilindri per macchine sfilacciatrici del cotone ».
(Atto di cessione fatto a Firenze il 21 luglio 1926, e registrato il 27 luglio 1926 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 1456, vol. 501, atti privati).

N. 9799, trascritto il 2 giugno 1927.
Trasferimento totale da Mills Frederick, già a Farnham, attualmente a Birmingham (Gran Bretagna), alla Villiers Engineering Company Limited, a Wolverhampton (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 216021 reg. gen.; vol. 641, n. 28, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei e relativi ai carburatori ».
(Atto di cessione fatto a Birmingham il 25 aprile 1927, e registrato il 23 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30227, vol. 365, atti privati).

N. 9800, trascritto il 6 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Bock Bearing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Timken Roller Bearing Company, a Canton, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 148997, reg. gen.; vol. 447, n. 229, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei cuscinetti a rulli ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 agosto 1926, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 366, atti privati).

N. 9801, trascritto il 6 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Bock Bearing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Timken Roller Bearing Company, a Canton, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 192965, reg. gen.; vol. 551, n. 5, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux paliers à rouleaux ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 agosto 1926, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 366, atti privati).

N. 9802, trascritto il 6 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Bock Bearing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Timken Roller Bearing Company, a Canton, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 213189, reg. gen.; vol. 633, n. 54, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à calibrer ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 agosto 1926, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 366, atti privati).

N. 9803, trascritto il 6 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Bock Bearing Company, a Toledo, Ohio (S. U. A.), alla Timken Roller Bearing Company, a Canton, Ohio (S. U. A.), della privativa industriale n. 211254, reg., gen.; vol. 619, n. 190, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux roulements à rouleux ».
(Atto di cessione fatto a Toledo il 16 agosto 1926, e registrato il 27 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 366, atti privati).

N. 9804, trascritto il 18 giugno 1927.
Trasferimento totale da Zsigmondy Richard & Bachmann Wilhelm, a Göttingen (Germania), a Zsigmondy Richard, a Göttingen (Germania), della privativa industriale n. 163920, reg. gen.; vol. 510, n. 146, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Filtre à membrane et procédé de fabrication de filtres semblables ».
(Atto di cessione fatto a Göttingen il 20 maggio 1927, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31934, vol. 366, atti privati).

N. 9805, trascritto il 18 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Kreampak Products Company, a Minneapolis, Minnesota (S. U. A.), alla Speedpak Dispenser Corporation, a Minneapolis, Minnesota (S. U. A.), della privativa industriale numero 253059, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per riempire i cartocci destinati a contenere sorbetti ».
(Atto di cessione fatto a Chicago il 14 maggio 1927, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31926, vol. 366, atti privati).

N. 9806, trascritto il 18 giugno 1927.
Trasferimento totale da Phillips Violet, a Manchester (Gran Bretagna), alla Centralised Assets Company Limited, a Londra, della privativa industriale n. 237231, reg. gen.; vol. 676, n. 219, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei tacchi di stivaletti o scarpe o relativi a questi ».
(Atto di cessione fatto a Manchester il 25 marzo 1927, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31961, vol. 366, atti privati).

N. 9807, trascritto il 18 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Standard Oil Company, a San Francisco, Ca. (S. U. A.), alla Universal Oil Products Company, a Chicago, Illinois (S. U. A.), della privativa industriale n. 205313, reg. gen.; vol. 593, n. 18, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Production d'un hydrocarbure à bas point d'ébullition en partant d'un hydrocarbure a point d'ébullition relativement élevé ou d'une fraction de cet hydrocarbure ».
(Atto di cessione fatto a San Francisco il 3 novembre 1926, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31962, vol. 366, atti privati).

N. 9808, trascritto il 18 giugno 1927.
Trasferimento totale dalla Standard Oil Company, a San Francisco, Ca. (S. U. A.), alla Universal Oil Products Company, a Chicago, Illinois (S. U. A.), della privativa industriale n. 207995, reg. gen.; vol. 610, n. 11, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la production continuéé des hydrocarbures à faible point d'ébullition en partant des huiles de pétrôle ».
(Atto di cessione fatto a San Francisco il 3 novembre 1926, e registrato il 14 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31962, vol. 366, atti privati).

N. 9809, trascritto il 27 giugno 1927.
Trasferimento totale da Calabi Giacomo Achille, a Roma, alla Società Anonima Brevetti Aeronautici « Salvator », a Roma, della privativa industriale n. 245885, reg. gen.; vol. 715, n. 142, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Custodia o involucro per paracadute a disimpegno automatico funzionante come appoggia capo per il pilota ».
(Atto di cessione fatto a Roma il 9 giugno 1927, e registrato il 10 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31754, vol. 366, atti privati).

N. 9810, trascritto il 27 giugno 1927.
Trasferimento totale da Calabi Giacomo Achille, a Roma, alla Società Anonima Brevetti Aeronautici « Salvator », a Roma, della privativa industriale n. 248454, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per liberare e sganciare contemporaneamente dai veicoli il pilota e il paracadute »,
e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Roma il 9 giugno 1927, e registrato il 10 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31754, vol. 366, atti privati).

N. 9811, trascritto il 27 giugno 1927.
Trasferimento totale da Calabi Giacomo Achille, a Roma, alla Società Anonima Brevetti Aeronautici « Salvator », a Roma, della privativa industriale n. 249511, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per agevolare l'apertura dei paracadute ».
(Atto di cessione fatto a Roma il 9 giugno 1927, e registrato il 10 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31754, vol. 366, atti privati).

N. 9812, trascritto il 27 giugno 1927.
Trasferimento totale da Calabi Giacomo Achille, a Roma, alla Società Anonima Brevetti Aeronautici « Salvator », a Roma, della privativa industriale n. 249754, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei paracadute »,
e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Roma il 9 giugno 1927, e registrato il 10 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31754, vol. 366, atti privati).

N. 9813, trascritto il 27 giugno 1927.
Trasferimento totale da Calabi Giacomo Achille, a Roma, alla Società Anonima Brevetti Aeronautici « Salvator », a Roma, della privativa industriale n. 253750, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per comprimere il paracadute nella custodia »,
e del relativo attestato di completivo.
(Atto di cessione fatto a Roma il 9 giugno 1927, e registrato il 10 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31754, vol. 366, atti privati).

N. 9814, trascritto il 28 giugno 1927.
Trasferimento totale da Benoni Battista, a Vigodarzese (Padova), alla Società Anonima Pulitor, a Padova, della privativa industriale n. 248926, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo processo per l'impacchettatura degli stracci ».
(Atto di cessione rogato dal notaro Tullio Rossi a Padova l'11 aprile 1927, e registrato il 13 aprile 1927, all'ufficio demaniale di Padova, n. 4093, vol. 181, atti pubblici).

N. 9815, trascritto il 28 maggio 1927.
Trasferimento totale da Lépine Charles, a Torino, alla Pathé Cinema, Anciens Etablissements Pathé Frères, a Parigi, della privativa industriale n. 252427, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per tagliare in senso longitudinale pellicole cinematografiche od altri nastri simili ».
(Atto di cessione fatto a Vincennes il 29 gennaio 1927, e registrato il 23 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 25924, vol. 491, atti privati).

N. 9816, trascritto il 30 maggio 1927.
Trasferimento totale da Semple John B., a Sewickley (S.U.A.), alla Società Vickers, a Westminster (Londra), della privativa industriale n. 179030, reg. gen., vol. 514, n. 246, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Projectile ».
(Atto di cessione fatto a Sewickley il 7 dicembre 1926, è registrato il 2 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 23727, vol. 490, atti privati).

N. 9817, trascritto il 30 maggio 1927.
Trasferimento totale da Semple John B., a Sewickley (S.U.A.), alla Società Vickers, a Westminster (Londra), della privativa industriale n. 182474, reg. gen., vol. 543, n. 74, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Spoletta detonante ».
(Atto di cessione fatto a Sewickley il 7 dicembre 1926, e registrato il 2 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 23727, vol. 490, atti privati).

N. 9818, trascritto il 30 maggio 1927.
Trasferimento totale da Semple John B., a Sewickley (S.U.A.), alla Società Vickers, a Westminster (Londra), della privativa industriale n. 184524, reg. gen., vol. 543, n. 214, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Spoletta ad azione selettiva ».
(Atto di cessione fatto a Sewickley il 7 dicembre 1926, e registrato il 2 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 23727, vol. 490, atti privati).

N. 9819, trascritto il 30 maggio 1927.
Trasferimento totale da Semple John B., a Sewickley (S.U.A.), alla Società Vickers, a Westminster (Londra), della privativa industriale n. 198049, reg. gen., vol. 563, n. 96, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle spolette ».
(Atto di cessione fatto a Sewickley il 7 dicembre 1926, e registrato il 2 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 23727, vol. 490, atti privati).

N. 9820, trascritto il 30 maggio 1927.
Trasferimento totale da Semple John B., a Sewickley (S.U.A.), alla Società Vickers, a Westminster (Londra), della privativa industriale n. 198050, reg. gen., vol. 612, n. 190, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai proiettili ».
(Atto di cessione fatto a Sewickley il 7 dicembre 1926, e registrato il 2 maggio 1927, all'ufficio demaniale di Torino, n. 23727, vol. 490, atti privati).

N. 9821, trascritto l'11 giugno 1926.
Licenza d'esercizio totale da Antoni Guido ed Ugo, a Firenze, alla Società Aeronautica Italiana (S.A.I.), già Società Italiana Brevetti Antoni, anonima per azioni, a Roma, della privativa industriale n. 205621, reg. gen., vol. 612, n. 68, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Ala per aeroplani con profilo variabile e dei relativi attestati di completivo ».
(Licenza di esercizio contenuta nell'atto di costituzione di società, rogato dal notaro Adolfo Vantini a Firenze il 28 aprile 1922, e registrato il 4 maggio 1922, all'ufficio demaniale di Firenze, n. 5353, vol. 335, atti pubblici).

N. 9822, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 182146, reg. gen., vol. 534, n. 224, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans la denzincification du plomb ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9823, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale 182147, reg. gen., vol. 521, n. 64, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements dans le raffinage du plomb ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9824, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 207733, reg. gen., vol. 600, n. 59, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Appareil perfectionné pour l'affinage de métaux ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9825, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 211623, reg. gen., vol. 619, n. 211, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à l'affinage du plomb ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9826, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 216365, reg. gen., vol. 642, n. 78, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils pour affiner ou séparer les métaux ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9827, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 225412, reg. gen., vol. 678, n. 109, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo per separare l'arsenico e lo stagno da un alcali caustico ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9828, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 229749, reg. gen., vol. 599, n. 70, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al trattamento dei metalli e leghe impuri ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9829, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 241654, reg. gen., vol. 703, n. 135, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di soluzioni alcaline ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9830, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industiale n. 242204, reg. gen., vol. 703, n. 246, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di soluzioni contenenti stagno ed arsenico ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9831, trascritto il 4 giugno 1927.
Trasferimento totale da Harris Henry, a Londra, alla Société Minière et Metallurgique de Peñarroya, a Parigi, della privativa industriale n. 244238, reg. gen., vol. 710, n. 86, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al trattamento di metallo impuro fuso e di masse metalliche fuse ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 21 aprile 1927, e registrato il 31 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27149, vol. 491, atti privati).

N. 9832, trascritto il 7 giugno 1927.
Trasferimento totale da Gesellschaft für Mechanische Zellulose m. b. H, a Köln a/Rh. (Germania), alla Mechanical Pulp Company, a Copenhagen, della privativa industriale n. 229207, reg. gen., volume 596, n. 200, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di carta non sbiancata, cartoni e simili ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 9 maggio 1927, e registrato il 4 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27934, vol. 491, atti privati).

N. 9833, trascritto il 7 giugno 1927.
Trasferimento totale da Gesellschaft für Mechanische Zellulose m. b. H., a Köln a/Rh. (Germania), alla Mechanical Pulp Company, a Copenhagen, della privativa industriale n. 229208, reg. gen., volume 664, n. 63, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la preparazione di un prodotto semilavorato ottenuto da erbe e simili generi di piante e adatto per la fabbricazione di cellulose ».
(Atto di cessione fatto a Berlino il 9 maggio 1927, e registrato il 4 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 27934, vol. 491, atti privati).

N. 9834, trascritto il 23 maggio 1927.
Trasferimento totale da Rogers David Mc Gregor e Masterman Arthur Thomas, a Londra, alla Milton Proprietary Limited, a Londra, della privativa industriale n. 204160, reg. gen., vol. 589, n. 137, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils electrolytiques pour la préparation de solutions d'hypochlorites ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 3 maggio 1927, e registrato il 17 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29644, vol. 365, atti privati).

N. 9835, trascritto il 2 giugno 1927.
Trasferimento totale da Zimmer Conrado, a Barcellona (Spagna), alla Fluresit-Industrie G. m. b. H. Fabrik Chemischer Baustofr., a Hanau (Germania), della privativa industriale n. 253596, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Integrativo per malte ed altre paste plastiche ».
(Atto di cessione fatto a Barcellona il 5 maggio 1927, e registrato il 19 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30021, vol. 365, atti privati).

N. 9836, trascritto il 25 maggio 1927.
Trasferimento totale da Sacchetti Sabatino fu Santi, a San Giovanni Valdarno (Arezzo), a Polcri Polcro di Giuseppe, ad Anghiari (Arezzo), della privativa industriale n. 246037, reg. gen., vol. 714, n. 138, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Cambio di rapporto nella moltiplica dei cicli e simili ».
(Atto di cessione fatto ad Anghiari il 3 maggio 1927, e registrato il 5 maggio 1927 all'ufficio demaniale di Sansepolcro, n. 156, vol. 55, atti privati).

N. 9837, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 135212, reg. gen., vol. 427, n. 22, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei recipienti rarefatti ».
(Atto di cessione fatto a New York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9838, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New York, alla Società Edison Clerici - Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 232487, reg. gen., vol. 633, n. 162, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di separazione degli articoli di vetro e relativo apparecchio ».
(Atto di cessione fatto a New York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9839, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 212595, reg. gen., vol. 624, n. 158, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Innovazione nella fabbricazione di attacchi per lampade elettriche ed altri simili oggetti ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9840, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 188010, reg. gen., vol. 586, n. 120, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Mode et appareil d'enroulement des filaments et en particulier des filaments des lampes ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9841, trascritto il 2 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 232618, reg. gen., vol. 628, n. 207, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Macchine per assortire barre e tubi ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9842, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 232624, reg. gen., vol. 628, n. 213, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per fare lampade ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9843, trascritto il 5 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 137422, reg. gen., vol. 438, n. 174, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Lampada elettrica ad incandescenza con corpo luminoso di metallo ed atmosfera di gas inerte, cattiva conduttrice di calore ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9844, trascritto il 9 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 144993, reg. gen., vol. 438, n. 183, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Lampade ad incandescenza elettrica con corpi metallici illuminanti a filamenti non intaccati dall'atmosfera di gas di riempimento ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 2 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9845, trascritto il 9 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 136552, reg. gen.; vol. 416, n. 33, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Lampada a wolframio ».
(Atto di cessione fatto a New York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9846, trascritto l'11 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 252511, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei metodi e negli apparecchi per la marcatura di articoli di vetro ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9847, trascritto l'11 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 249776, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per fare lampade ad incandescenza e simili oggetti ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9848, trascritto l'11 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 249844, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per trasportare pezzi greggi di vetro ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9849, trascritto l'11 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 249917, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Oggetti in vetro smerigliato internamente ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9850, trascritto il 12 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 251107, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle lampade ad incandescenza e simili articoli ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9851, trascritto il 18 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 222810, reg. gen.; vol. 665, n. 7, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei dispositivi a gas conduttori ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9852, trascritto il 18 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 222773, reg. gen.; vol. 664, n. 241, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei filamenti per lampade elettriche ad incandescenza ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9853, trascritto il 18 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company, Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 224127, reg. gen., vol. 677, n. 10, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio alimentatore per il rifornimento di canne di vetro ad una macchina ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9854, trascritto il 18 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano, della privativa industriale n. 232000, reg. gen., vol. 664, n. 163, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti in macchine incannatrici per filo sottile ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9855, trascritto il 18 luglio 1927.
Trasferimento totale dalla International General Electric Company Inc., a New-York, alla Società Edison Clerici, Fabbrica Lampade, a Milano della privativa industriale n. 232486, reg. gen., vol. 633, n. 161, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Bruciatore a gas ».
(Atto di cessione fatto a New-York il 20 marzo 1927, e registrato il 22 giugno 1927 all'ufficio demaniale di Frascati, n. 975, vol. 73, atti privati).

N. 9856, trascritto l'11 maggio 1927.
Trasferimento totale da Maraviglia Arturo di Tacito, a Savona, a Zanelli Giov. Battista fu Enrico, a Savona, della privativa industriale n. 230652, reg. gen., vol. 623, n. 50, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Rasoio di sicurezza con affilatoio automatico della lama ».
e del relativo attestato completivo.
(Atto di cessione fatto a Savona il 9 aprile 1927, e registrato il 22 aprile 1927 all'ufficio demaniale di Savona, n. 2038, vol. 108, atti privati).

N. 9857, trascritto il 1° ottobre 1926.
Trasferimento totale dalla E. W. Bliss Company (organizzata in base alle leggi dello Stato di Virginia dell'Ovest (S. U. A), a Brooklyn, New-York, alla E. W. Bliss Company (organizzata in base alle leggi dello Stato di Delaware (S. U. A.), a Brooklyn, New-York, della privativa industriale n. 153855, reg. gen., vol. 550, n. 231, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo di direzione a giroscopio ».
(Atto di cessione fatto a Brooklyn, New-York il 28 luglio 1926, e registrato il 21 settembre 1926 all'ufficio demaniale di Torino, numero 4098, vol. 485, atti privati).

N. 9858, trascritto il 16 gennaio 1927.
Trasferimento totale da Jones Joseph Stawell, a Moreton (Gran Bretagna), alla The Grav-Vac Syndicate Limited, a Lloyds, Bank Chambers, Port-Talbot (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 222189, reg. gen., vol. 662, n. 175, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés aux réservoirs de combustible à alimentation interne ».
(Atto di cessione fatto a Cardiff il 18 novembre 1926, e registrato il 1° gennaio 1927 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11712, vol. 488, atti privati).

N. 9859, trascritto il 30 giugno 1927.
Trasferimento totale da Danier Charles, a Parigi, alla Syndicat Franco-Néerlandais, a Parigi, della privativa industriale n. 253457, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo di rigenerazione di caucciù e specialmente del caucciù contenuto nelle carcasse di cerchioni pneumatici logori ».
(Atto di cessione fatto a Parigi il 13 maggio 1927, e registrato il 23 giugno 1927, all'ufficio demaniale di Roma, n. 32941, vol. 367, atti privati).

N. 9860, trascritto il 6 luglio 1927.
Trasferimento totale da Umbach Julius, a Kandern (Germania) a Wasenius Leonard, a Helsingfors (Finlandia), della privativa industriale n. 244283, reg. gen., vol. 709, n. 213, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la preparazione della seta artificiale partendo dagli stracci di cotone ».
(Atto di cessione fatto a Kandern il 28 aprile 1927, e registrato il 1° luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 303, vol. 367, atti privati).

N. 9861, trascritto il 6 luglio 1927.
Trasferimento totale da Aron Elektrizitats G. m. b. H., a Charlottenburg (Germania) alla Aronwerke Elektrizitats Gesellschaft m. b. H., a Charlottenburg (Germania), della privativa industriale numero 228682, reg. gen.; vol. 584, n. 202, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di comando a piccola velocità per dispositivi di réclames ».
(Atto di cessione fatto a Charlottenburg il 31 maggio 1927, e registrato il 1° luglio 1927, all'ufficio demaniale di Roma, n. 299, vol. 367, atti privati).

N. 9862, trascritto il 6 luglio 1927.
Trasferimento totale da Aron Elektrizitats G. m. b. H., a Charlottenburg (Germania), alla Aronwerke Elektrizitats Gesellschaft m. b H., a Charlottenburg (Germania), della privativa industriale numero 235327, reg. gen., vol. 654, n. 119, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Ferro di comando per contatori « Ferraris ».
(Atto di cessione fatto a Charlottenburg il 31 maggio 1927, e registrato il 1° luglio 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 299, vol. 367, atti privati).

N. 9863, trascritto il 17 marzo 1927.
Trasferimento totale da Owen Brynar James, a Oxford (Gran Bretagna), alla Società Sugar Beet and Crop Driers Ltd, a Londra, della privativa industriale n. 254109, reg. att., per l'invenzione dal titolo:
« Processo perfezionato per disidratare sostanze vegetali di natura organica ».
(Atto di cessione fatto a Londra il 25 febbraio 1927, e registrato il 16 marzo 1927 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23649, vol. 363, atti privati).

Roma, settembre 1927 - Anno V

Il direttore: A. JANNONI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.61	Belgrado	32.55
Svizzera	355.85	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	89.983	Albania (Franco oro)	357.80
Olanda	7.465	Norvegia	4.90
Spagna	308.85	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.585	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.406	Polonia (Sloty)	209 —
Vienna (Schillinge)	2.602	Danimarca	4.95
Praga	54.75	Rendita 3,50 %	70.15
Romania	11.40	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.955	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.90	Consolidato 5 %	80.65
New York	18.423	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.175
Oro	355.53		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 19 al 25 dicembre 1927 è stata fissata in L. 356, rappresentanti 100 dazio nominale e 256 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	218281	1,000 —	Chiorazza Egidio fu *Gerasio* domic. a Carbone (Potenza).	Chiorazza Egidio fu *Gerardo* domic. come contro.
»	368792	85 —	De Siervo *Gennaro* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	De Siervo *Germana* di Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	368715	185.50	Heoud *Paolina* fu Pietro, nubile, domic. a Milaures (Torino).	Heoud *Francesca-Paolina* fu Pietro nubile, domic. come contro.
Cons. 5 %	401633	295 —	*Ortolano* Emma fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre *Ferrari* Giuseppina fu Arcangelo, ved. *Ortolano*, domic. a S. Valentino Scafa (Chieti).	*Ortolani* Emma fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre *Ferrara* Giuseppina fu Arcangelo ved. *Ortolani*, domic. come contro.
» »	67503 99576	295 — 350 —	Moro *Giuseppina, Maddalena, Giovanna* ed Elvira di *Vincenzo*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) con usufr. vital. ad Oberti Angela fu Lorenzo, ved. di Curone Giuseppe, domiciliato come sopra.	Moro *Maria-Angela-Giuseppina, Maddalena-Adele-Maria, Maria-Giovanna-Elvira* ed Elvira di Francesco, minori, sotto la p. p. del padre, domic. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
P. N. 5 %	28227	165 —	Intestata come la precedente e con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 % »	312464 303053	297.50 87.50	Bruso *Adele* fu Angelo, moglie di Albani Giuseppe, domic. a Milano, vincolata.	Bruso *Marcellina-Adelaide* fu Angelo, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	338737	450 —	Mascanfroni Pacifico, Giuseppe, *Erminio* e Caterina fu Davide, quest'ultima moglie di Bacci Giovanni, eredi indivisi di Mascanfroni Davide, domic. a Roma, vincolata di usufrutto.	Mascanfroni Pacifico, Giuseppe, *Framinio* e Caterina fu David, quest'ultima ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
»	224063	1,000 —	*Gasquy* Roberto Luciano di *Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Gustavo*.	Gasquy Roberto Luciano di *Mario-Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Mario-Gustavo*.
» 3.50 %	258108 797177	3,625 — 87.50	Gasquy Roberto Luciano di *Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Gasquy *Gustavo* fu *Mario*.	Gasquy Roberto Luciano di *Mario-Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Gasquy *Mario-Gustavo* fu *Giuseppe-Mario*.
Cons. 5 %	234501	500 —	Zibetti *Emilia* di Arnoldo, nubile, domic. a Borgomanero (Novara).	Zibetti *Giulia-Emilia* di Arnoldo, nubile, domic. come contro.
»	100754	25 —	Soccio *Lucia* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Marco in Lamis (Foggia).	Soccio *Maria-Lucia* di Nicola, minore ecc. come contro.
3.50 %	329504	35 —	Viarengo Giuseppina di Giovanni, *nubile*, domic. a Castello d'Annone (Alessandria).	Viarengo Giuseppina di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
» »	317271 513482	7 — 315 —	Geddo *Cleonice* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Domodossola (Novara).	Geddo *Maria-Rosa-Iside-Cleonice* di Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	41559	150 —	Giacobbe *Adelia* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Ogliaro *Serafina* fu Francesco, ved. di Giacobbe Giacomo, domiciliata a Chiavazza (Novara).	Giacobbe *Delio-Pietro-Antonio* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Ogliaro *Delfina* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	141705	150 —	Osti Iolanda *fu* Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Magni Diomira fu Gioacchino *ved. Osti*, domic. a Reggio Emilia.	Osti Iolanda *di* Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Magni Diomira, *moglie di Osti Ferruccio*, domic. a Reggio Emilia.
»	141706	150 —	Osti Maria *fu* Ferruccio, minore ecc. come la precedente.	Osti Maria *di* Ferruccio, minore ecc. come la precedente.
» »	342720 342721	1,000 — 1,000 —	*Strafaci* Rrancesco } fu Gustavo, domic. a *Strafaci* Carlo } Rossano Calabro (Cosenza), con usufr. vit. a *Strafaci* Francesco fu Domenico, domic. come sopra.	*Straface* Carlo } fu Gustavo, *minori* *Straface* Francesco } *sotto la p. p. della madre Romano Emma*, domic. come contro; con usufr. vital. a *Straface* Francesco fu Domenico, domic. come contro.
» »	337800 387634	685 — 100 —	Sassi Rodolfo fu Edgardo, minore sotto la p. p. della madre Tonani Ernesta fu *Gerolamo*, ved. in prime nozze di Sassi Edgardo e rimaritata Tacchini, domic. a Como, con usufr. a Sassi Rodolfo fu Francesco.	Sassi Rodolfo fu Edgardo, minore sotto la p. p. della madre Tonani Ernesta fu *Gaetano*, ved. ecc. come contro e con usufr. come contro.
P. N. 5 %	2716	2,500 —	Merega Filippo fu Emanuele, domic. a Genova, con usufr. vital. a Rolla *Francesca Nicoletta*, vulgo Fanny fu Felice, moglie di Merega Filippo, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Rolla *Maria-Francesca-Nicoletta*, vulgo Fanny fu Felice, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	92207	45 —	De Fenis *Rosa* fu Orazio, moglie di Petruccelli Nicola, domic. in Alberona (Foggia), vincolata.	De Fenis *Anna-Rosa* fu Orazio, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	206414	1,000 —	Di Vella Francesca Paola di Giovanni, domic. a Terni (Perugia), con usufr. a *Pozzuoli* Domenica fu *Giovanni* ved. di Francesco Moncelli, domic. a Terni (Perugia).	Intestata come contro, con usufr. a *Pozzuolo* Domenica fu *Gennaro*, ved. di Francesco Moncelli, domic. come contro.
» » »	206416 206417 206418	1,000 — 1,000 — 1,000 —	Di Vella Vittorina } di Giovanni, minori Di Vella Ester } sotto la p. p. del padre, Di Vella Raffaella } domic. a Terni (Perugia), con usufr. come la precedente.	Intestate come contro e con usufr. come la precedente.
»	206415	1,000 —	Di Vella Domenica di Giovanni, minore ecc. come le precedenti e con usufr. come le precedenti.	Intestata come contro e con usufr. come le precedenti.
3.50 %	371469	119 —	Paparella Girolamo fu Girolamo, domic. a Rossano (Cosenza).	Paparella Girolamo fu Girolamo, *minore sotto la tutela di De Rossi Girolamo fu Domiziano*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.